



**Regione Umbria**  
**Giunta Regionale**

---

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE**

**Servizio Programmazione economico finanziaria, controllo di gestione e GSA**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**N. 13195 DEL 12/12/2025**

**OGGETTO:** Presa d'atto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025, dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. n. 56/2000 recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

**Visto** il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 ed, in particolare l'articolo 9-ter, comma 9-bis, inserito dall'articolo 18 del D.L. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022;

**Visto** il Decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale è indicata la quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici a favore della Regione Umbria per

gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

**Visto** il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma 1 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

**Visto** l'art. 9-ter del D. L. 78/2015 che al comma 9-bis prevede “*Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare*”;

**Tenuto conto** di quanto disposto dal comma 9-bis dell'art. 9-ter del D.L. 78/2015 aggiunto dall'art. 18 del D.L. 115/2022, nel quale si prevede che le Regioni iscrivano le risorse in oggetto sul bilancio del settore sanitario 2022;

**Richiamata** la Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare recante, “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.*”

**Visto** il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, in particolare il comma 3 dell'articolo 8 che stabilisce che le aziende fornitrici di dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, possono estinguere il debito relativo al payback dovuto per gli anni in esame pagando, un importo ridotto pari al 48% di quello determinato, nel caso della Regione Umbria, con la Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022;

**Vista** la sentenza della Corte costituzionale n. 139/ 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2024, n. 30 – Prima serie speciale, con cui è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato D.L. 34/2023, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dalla medesima disposizione normativa;

**Visto** Il decreto legge 95 del 30 giugno 2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 del 8 agosto 2025 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 9 agosto 2025 ed entrata in vigore il 10.08.2025) che, all'articolo 7, introduce misure per la definizione agevolata del payback sui dispositivi medici relativi al periodo 2015-2018. In particolare, l'articolo 7, comma 1, che recita: “*Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9 bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il termine di trenta giorni le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con*

*provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrice di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto legge n. 78/2015"; Preso atto che l'intento primario del legislatore statale con l'adozione dell'art. 7 del DL 95/2025 è quello di addivenire ad una composizione degli interessi tra le Regioni e i fornitori di dispositivi medici, che consenta la cessazione delle controversie sorte a seguito dell'applicazione del meccanismo del pay back dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e l'incasso di almeno il 25 per cento di quanto inizialmente spettante alle Regioni e che, pertanto, l'Amministrazione regionale si è attivata per garantire ai fornitori di dispositivi medici le condizioni più favorevoli per l'adesione sostanziale alla disposizione in parola;*

*Vista la Determinazione Direttoriale n. 8812 del 22.08.2025, avente ad oggetto "Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2015, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d'atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l'ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018";*

**Preso atto** che al fine di consentire alle Aziende fornitrice, che non hanno assolto agli obblighi di cui alla procedura di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, di prendere visione delle quote rideterminate ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 95/2025, si è provveduto alla pubblicazione della D.D. n.8812/2025, nonché delle necessarie informazioni riferite ai termini e alle modalità di pagamento sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Umbria;

**Preso atto** che il Servizio Programmazione economico Finanziaria, controllo di gestione e GSA della Direzione Regionale Salute e Welfare ha verificato quali sono le aziende fornitrice di dispositivi medici che hanno effettuato, ai sensi di legge, il pagamento di importi pari a quelli dovuti nella misura ridotta al 25% consentita dall'articolo 7, comma 1, del sopra richiamato D.L. 95/2025, nonché di coloro che hanno effettuato il pagamento di importi pari a quelli dovuti in base alla Determinazione Direttoriale n. 13106/2022 (100%) o nella misura ridotta (48%) consentita dall'articolo 8, comma 3 del D.L. n. 34/2023, il cui elenco è riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** della necessità di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, e di trasmetterlo alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio così determinando la cessazione della materia del contendere per coloro i quali hanno provveduto a pagare esattamente l'importo dovuto in base alla normativa vigente o un importo maggiore;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Direttore  
DETERMINA**

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate in premessa.

1. di dare atto che l'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto accerta formalmente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, l'elenco delle aziende fornitrice di dispositivi medici che hanno provveduto al pagamento pay back relativo all'acquisto di dispositivi medici degli anni 2015-2018, ridotti al 25% come rideterminati con Determinazione Direttoriale n. 8812/2025, come consentito dalla suddetta norma,

nonchè di coloro che hanno effettuato il pagamento di importi pari a quelli dovuti in base alla Determinazione Direttoriale n. 13106/2022 (100%) o nella misura ridotta (48%) consentita dall'articolo 8, comma 3 del D.L. n. 34/2023;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Umbria;
3. di disporre la trasmissione di copia del presente atto alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere per coloro i quali hanno provveduto a pagare esattamente l'importo dovuto in base alla normativa vigente o un importo maggiore;
4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/12/2025

L'Istruttore  
Roberta Cenci

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/12/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile  
Sabrina Socci

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/12/2025

Il Direttore  
- Daniela Donetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2